



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: REA CE- 367764 RIFIUTO PROTOCOLLO N. 20269-2026

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOTT. FEDERICO SISTI

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda, presentata telematicamente in data 31/03/2026 ed acquisita al protocollo nr. 20269/2026, con la quale il titolare dell’impresa REA CE- 367764 ha denunciato l’inizio delle attività di “pulizia generale (non specializzata) e servizi di disinfezione di edifici”, a far data dal 31/03/2026;
- Considerato che l’esercizio dell’attività di cui sopra è disciplinata dalla normativa di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal Decreto Ministeriale 274/97, recante i requisiti per l’iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese;
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività «Scia» o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;
- Considerato che, ai sensi dei nuovi regimi amministrativi introdotti dal citato decreto legislativo, l’avvio dell’attività di pulizia, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al D. Lgs 222/2016, è soggetto a Scia, da trasmettere telematicamente al Suap del Comune ove l’impresa ha la sede o direttamente alla Camera di Commercio;
- Considerato che è stata inoltrata contestualmente alla domanda la prescritta Scia al SUAP del Comune di Grazzanise (CE), di cui al prot. 0025833 del 31/03/2026, che risulta annullata;
- Visto l’art. 19 della L. 241/90, comma 2, ai sensi del quale l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
- Letto l’art. 18 del DPR 581/95 che disciplina il procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali, il quale, al comma 2, indica gli elementi che la domanda di iscrizione dell’impresa individuale deve contenere ed al successivo comma 7 dispone che “si applica l’art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti”;
- Visto l’art. 11 del DPR 581/95, che disciplina il procedimento d’iscrizione nel registro delle imprese;
- Letto, in particolare, il comma 6, lettera e) del citato art. 11, a norma del quale l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione, accerta il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione;
- Ritenuto, quindi, che non si sia verificata la condizione per l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’attività di “pulizia generale (non specializzata) e servizi di disinfezione di edifici”, per mancanza del titolo autorizzatorio;
- Visto l’ultimo preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 al quale l’impresa ha fornito riscontro richiedendo l’annullamento della domanda;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;



DETERMINA

- Il rifiuto della domanda, presentata telematicamente dall'impresa REA CE- 367764 in data 31/03/2026 ed acquisita al protocollo nr. 20269/2026, per mancanza del titolo autorizzatorio.
Avverso la presente parte del provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere entro 8 giorni dalla data di ricezione;
- Il divieto di prosecuzione delle attività di "pulizia generale (non specializzata) e servizi di disinfezione di edifici" di cui alla Legge 82/94 nei confronti dell'impresa REA CE- 367764, per mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per il relativo esercizio.
Avverso la presente parte del provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Campania – nel termine di giorni 60 dalla data di ricezione.

La presente determinazione resterà affissa all'Albo camerale per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Maria Rita Botte

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE

Dott. Federico Sisti

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)